

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura)

Articolo 42 – Agevolazioni per la zootecnia

**BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE
MODALITA’ ATTUATIVE PER L’ANNO 2018**

1. INTRODUZIONE

I criteri di finanziamento previsti dal presente allegato sono relativi all'art. 42 “Agevolazioni per la zootecnia” della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193).

1.1 Campo di applicazione

Con i presenti criteri, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25/02/2016 (di seguito D.M.), che stabilisce: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” e dalla normativa provinciale in materia, saranno oggetto di agevolazione le iniziative previste per l’intero settore zootecnico, come elencate al punto 4.2, relative ad investimenti per le concimaie e vasche liquame.

L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, la tutela dei corpi idrici, dell’ambiente e del paesaggio e la conservazione delle attività di allevamento sul territorio.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’aiuto previsto dal presente provvedimento le microimprese, piccole e medie imprese, operanti nel settore della zootecnia, che rispettano la definizione di piccole e medie imprese come stabilito dall’Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014, attive nella produzione agricola primaria, come elencate dalla L.p. 4/2003 all’articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all’art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall’articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 del Reg. (Ue) 702/2014. Si precisa che gli aiuti di stato non sono cumulabili con i pagamenti di cui all’art. 81, paragrafo 2, e all’art. 82 del Reg (Ue) n. 1305/2013 nonché con gli aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo ad un’intensità di aiuto o ad un importo superiori a quelli stabiliti nel regolamento medesimo.

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 10.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

L'importo della spesa massima ammissibile sulla quale sarà calcolato il contributo concedibile, è di Euro 100.000,00 iva esclusa.

E' possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

Nel medesimo anno non potranno essere presentate domande relative alle iniziative agevolate dal presente provvedimento, sia a valere sul PSR 2014-2020 sia ai sensi della L.p. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Gli aiuti hanno effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Saranno quindi ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione al Servizio competente, in applicazione dell'art. 6 del Reg. (Ue) n. 702/2014. Il punto (25) dell'art. 2 del citato regolamento definisce espressamente come *«avvio dei lavori del progetto o dell'attività»: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività».*

4.1 Criteri di ammissibilità della spesa

L'investimento deve perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le norme vigenti dell'Unione europea.

4.2 Costi ammissibili

Le iniziative per le quali può essere richiesto l'aiuto sono le seguenti:

- a) nuova realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento, di concimaie e vasche liquame. Le concimaie dovranno obbligatoriamente essere realizzate con la relativa copertura salvo diverse disposizioni paesaggistiche e/o urbanistiche;
- b) copertura di concimaie esistenti;
- c) impianti e/o attrezzature per la gestione dei reflui solo se strettamente connesse ad una delle iniziative previste alla lettera a).

4.3 Dimensionamento delle strutture

I parametri da utilizzare per il dimensionamento delle concimaie e delle vasche liquame sono quelli previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato I del D.M. n. 5046 del 25/02/2016.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale in materia, in considerazione delle peculiarità del territorio della Provincia di Trento che richiede una maggiore attenzione nella gestione dei reflui, nel rispetto della tutela dei corpi idrici e della tutela della qualità dell'aria, la capacità di stoccaggio, calcolata secondo i parametri del sopra citato allegato, non dovrà essere inferiore al volume di effluenti prodotti in **un periodo non inferiore a 150 giorni**.

4.4 Costi generali legati alle opere

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella seguente misura con un limite massimo totale del 12% come elencati di seguito:

- imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere;
- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- sono ammesse ulteriori spese relative a: perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, spese connesse al VIA e connesse alla Valutazione di Incidenza.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% delle spese generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezzario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento ridotto del 10% (la riduzione non va effettuata per gli oneri della sicurezza). Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi). La riduzione del 10% sarà applicata anche a queste voci di costo.

4.5 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. non rientrano tra le iniziative ammissibili quelle finalizzate all'incremento dei capi allevati;
- b. l'acquisto di sole attrezzature e/o impianti per la gestione dei reflui;
- c. l'Iva;
- d. il capitale circolante;
- e. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
- f. acquisti di macchine ed impianti di seconda mano;

- g. investimenti eseguiti in diretta economia dal richiedente;
- h. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario.
In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
- i. investimenti in leasing;
- j. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
- k. manutenzioni ordinarie;
- l. nel medesimo anno non potranno essere presentate domande relative alle iniziative agevolate dal presente provvedimento sia a valere sul PSR 2014-2020 sia ai sensi della L.p. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

4.6 Disposizioni generali e requisiti richiesti

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole che hanno una sede operativa in Provincia di Trento.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato entro la data di scadenza del bando.
3. Potranno accedere agli aiuti previsti dal presente bando solamente le aziende agricole che rispettano un carico uba/ha non superiore a 2,5. Per il calcolo si fa riferimento ai dati contenuti nel fascicolo aziendale alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto sul presente bando.
4. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).
5. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.
6. Sugli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi previsti al punto 4.2 del presente bando, il richiedente deve vantare diritto di proprietà o altro diritto reale compatibile con l'utilizzazione. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 9 della L.p. 4/2003.
7. Fermi restando i requisiti generali citati nel precedente paragrafo, possono inoltre beneficiare degli incentivi i soggetti che abbiano la detenzione degli immobili oggetto di intervento in base a titolo giuridico idoneo, compreso il comodato: in tali casi deve essere regolamentata (anche con eventuale atto aggiuntivo) la ripartizione delle spese, nel rispetto dell'istituto giuridico utilizzato e del vincolo di destinazione decennale di cui al successivo punto 12.
8. Nel rispetto del vincolo di destinazione del bene, come indicato al punto 12 del presente provvedimento, il titolo giuridico idoneo di cui al precedente punto 7, al momento della

presentazione della domanda, può avere scadenza anteriore a quella prevista per il vincolo sopra citato purché tale titolo venga rinnovato ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento del vincolo medesimo. In caso di mancato rispetto del vincolo citato, si procederà alla revoca del contributo concesso secondo le modalità previste dal punto 12.

9. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento. Gli estremi del titolo urbanistico dovranno essere indicati nel modulo di domanda.

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intensità dell'aiuto è prevista nella **misura del 40%** della spesa ammissibile sia per i beni immobili che per gli impianti e attrezzatura ad essi connessi.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale un'unica soluzione.

6. CRITERI DI SELEZIONE

La graduatoria di priorità delle domande presentate che potranno accedere al contributo, sarà redatta sulla base dei punteggi di merito specificati di seguito:

Criteri	Punteggio
<i>Caratteristiche del beneficiario</i>	
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	20 punti
Imprese agricole iscritte in sezione seconda dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	8 punti
<i>Caratteristiche dell'azienda</i>	
Aziende che possiedono fino a 10 uba comprese	10 punti
Aziende che possiedono più di 10 uba	5 punti
<i>Tipologia di iniziativa</i>	
Realizzazione di nuove concimaie e vasche liquami	20 punti
Ristrutturazione di concimaie e vasche esistenti	10 punti
Coperture di concimaie	8 punti
All'interno delle singole tipologie di caratteristiche i punteggi non sono cumulabili	

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci. Qualora risulti ancora pari punteggio, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, facendo riferimento alla data e all'ora di presentazione domanda.

Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione.

Potranno essere ammissibili a finanziamento le domande che avranno totalizzato un punteggio **minimo di 16 punti**.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

7.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2018 le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'aiuto sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento al link http://www.provincia.tn.it/aiuti_impresa_e_notificati/ e fino al giorno 15 settembre 2018, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 7.3. Le domande presentate oltre tale termine sono irricevibili.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere presentate con le seguenti modalità:

- a. presso la Struttura provinciale competente per l'agricoltura;
- b. invio alla casella PEC serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- c. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);

7.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto, dovrà riportare le informazioni relative a: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, e la presunta data di avvio e conclusione; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili

Inoltre, contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- che l'impresa non versa in stato di difficoltà secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

- indicazione delle particelle oggetto di intervento e il relativo titolo d'uso.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere l'indicazione degli estremi dell'idoneo titolo edilizio in corso di validità, in possesso del richiedente.

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Relazione descrittiva che indichi come sarà perseguito l'obiettivo definito al precedente punto 4.1. ;
- b) relazione tecnica descrittiva delle iniziative da eseguire (documento che può contenere anche la descrizione dell'obiettivo del precedente punto a.), firmata in calce da un tecnico abilitato con indicate le particelle interessate all'iniziativa;
- c) progetto completo approvato, con permesso valido all'esecuzione delle opere (gli estremi dell'atto dovranno essere indicati nella domanda di contributo);
- d) computo metrico estimativo delle opere firmato in calce dal tecnico abilitato, redatto secondo le voci del prezzario per i lavori pubblici redatto dalla Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non presenti, sulla base dei prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;
- e) per opere su beni di terzi, copia semplice del contratto che attesti la disponibilità dei terreni e/o delle strutture, che contenga o sia corredato da quanto specificato al precedente punto 4.6 "Disposizioni generali e requisiti richiesti" paragrafo 7.

7.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è adottata dal parte del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura una determinazione che approva la graduatoria di priorità di finanziamento delle domande presentate.

Entro 90 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria di priorità sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Nel caso di domande inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse sarà comunicata al richiedente la non ammissibilità a finanziamento.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta, fatto salvo quanto previsto dalla L.p. 23/92, o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

8. ACCONTI (Stati d'avanzamento lavori)

Possono essere concessi acconti, sulla base di stati d'avanzamento dei lavori, per domande comprendenti opere oppure sia opere che acquisti fino al limite massimo dell'80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi della spesa richiesta sulla base dello

stato di avanzamento delle iniziative.

8.1 Documentazione per la liquidazione dell'acconto

Per la liquidazione dell'acconto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto sulla base dell'avanzamento dell'iniziativa, al netto di iva e spese non ammissibili;
2. certificazione del direttore lavori che attesti il valore dei lavori eseguiti;
3. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup.

9. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.
2. Elenco delle fatture con dichiarazione del direttore lavori e del richiedente che i beni mobili ed i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata.
3. Computo metrico (stato finale) delle opere a firma di un professionista abilitato, redatto secondo le voci del prezzario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non riconducibili, sulla base dei prezzi editi dalla C.C.I.A.A.
4. Copia semplice della polizza assicurativa prevista per le iniziative riguardanti strutture soggette a danno da incendio. Tale documento è richiesto per iniziative di importo di spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro. La polizza dovrà coprire almeno l'importo della spesa rendicontata in sede di domanda di liquidazione finale. Potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sui vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta.
5. Certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato, con riepilogo generale della spesa sostenuta.

10. VARIANTI

Per essere ammissibili, le modifiche devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale. Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa. In ogni caso è auspicabile ridurre al minimo le varianti per garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa nonché per avere certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative.

Sono considerate varianti: cambio del beneficiario, cambio della sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Per questa tipologia di variante è necessario fare richiesta preventiva di approvazione, rispetto all'esecuzione delle relative opere. La struttura competente in materia di agricoltura, valutate le richieste di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego comunicandolo al beneficiario.

Nella valutazione della variante vengono verificati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto sulla base anche dei criteri di selezione. Sono da considerarsi approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiarne la finanziabilità stessa.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 20% della spesa ammessa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

11. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione delle iniziative comprendenti **solo opere oppure opere ed acquisti** dovrà essere effettuata **entro il 31 dicembre 2019**. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
3. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

12. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno 10 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.